

SE HT. 6246 / rose
CROM. 3682 / rose

REP 4991/12



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE

in persona del giudice dott.ssa Annalisa Chiarenza
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 72585 del ruolo generale per gli affari contenziosi
dell'anno 2005, assunta in decisione all'udienza del 15.3.2011, vertente

TRA

~~_____~~, el.te dom.ta in Roma, ~~Pompei~~, 13, presso lo studio dell'Avv. Maria Cento, che la
rapp.ta e difende giusta delega in atti

ATTRICE

E

~~_____~~, el.te dom.to in Roma, Via ~~_____~~, 71, presso lo studio dell'Avv.
Massimiliano Morichi, che lo rapp.ta e difende giusta delega in atti

CONVENUTO

NONCHE'

~~_____~~ a r.l., el.te dom.ta in Roma, Via Ugo De Carolis, 74,
presso lo studio dell'Avv. Loredana Piattoni, che la rapp.ta e difende giusta delega in atti

CONVENUTA

NONCHE'

~~_____~~, el.te dom.ta in Roma, Via L. Bissolati, 76, presso lo studio dell'Avv. Tommaso
Spinelli Giordano, che la rapp.ta e difende giusta delega in atti

CHIAMATA IN CAUSA

OGGETTO: risarcimento danni da incidente stradale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato in fatto e diritto che:

Il presente giudizio è stato incardinato dinanzi al G.d.P. da ~~_____~~ contro ~~_____~~
~~_____~~ e la ~~_____~~ onde ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in seguito
all'incidente occorso in Roma, il 23.2.2004, allorchè la vettura del ~~_____~~, dovendo uscire dal
parcheggio dell'Ospedale San Carlo di Nancy, sita in Via Aurelia, attendeva che il semaforo posto
alla sua destra segnalasse rosso quando "visto che un Pullman che proveniva dalla sua sinistra si
arrestava un po' per cortesia ed un po' perchè non poteva comunque andare più avanti" a causa dei
veicoli fermi incolonnati, aveva l'iniziato l'attraversamento della suddetta strada. L'attore
dichiarava quindi di aver attraversato la prima semicarreggiata ove si trovava il pullman fermo e di
aver cominciato ad impegnare la seconda allorchè si era verificata la collisione con il motociclo
Honda condotto dalla ~~_____~~. Quest'ultimo sosteneva che la ~~_____~~, "vista la fila di veicoli fermi al
semaforo sovra citato, pensava bene di sopravanzarli marciando contromano oltre la linea continua
centrale di mezzeraia"; per tale motivo il ~~_____~~, assicurato presso la ~~_____~~ Assicurazioni,
evocava in giudizio dinanzi al Giudice di Pace la ~~_____~~ con la Compagnia assicurativa di
quest'ultima, ~~_____~~ S.p.a.; la ~~_____~~ spiegava domanda riconvenzionale onde ottenere il
risarcimento di tutti i danni subiti. Il G.d.P. dichiarava la propria incompetenza per valore e la ~~_____~~
riassumeva la causa dinanzi a questo Tribunale, rappresentando una modificazione in pejus delle

proprie condizioni di salute, chiedendo la condanna del [redacted] nonché della sua Compagnia assicurativa, [redacted] assicurazioni, al risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale subiti, contestualmente alla richiesta di chiamata in causa della Compagnia assicurativa del [redacted], [redacted], "con lo stesso responsabile in solido" della causazione del sinistro. Espletata prova per interrogatorio della [redacted] e per testi nonché CTU medico-legale sulla persona della [redacted] medesima, la causa veniva trattenuta in decisione.

Ritiene il Giudice che dei fatti descritti dalle stesse parti e dei testimoni escussi, emerga che la preponderante responsabilità del sinistro debba addebitarsi al Falcetta, il quale, nell'uscire dall'Ospedale San Carlo di Nancy, ove pacificamente esiste un segnale di STOP, non concesse la dovuta precedenza al motoveicolo condotto dalla [redacted]. Né può valere il fatto che altri veicoli si fossero fermati per farlo passare, ciò non scriminando la condotta dell'attore, tenuto comunque a concedere la precedenza a tutti i veicoli sopraggiungenti. Tanto meno, può invocare il [redacted] la c.d. "precedenza di fatto": quest'ultima, invero, viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell'incidente è fatto idoneo a costituire in colpa il soggetto (cfr. Cass. 2004/10491; conf. Cass. 2004/8526).

Tale condotta, in spregio dell'art. 145 C.d.S., tanto più che l'urto sembra essere avvenuto nella corsia di pertinenza della [redacted] (cfr. tutte le concordi testimonianze dei testi escussi [redacted], [redacted], [redacted], parzialmente discorde la deposizione del teste [redacted], conducente del pullman, il quale ha precisato di non aver fatto in tempo a segnalare con il braccio la presenza della vettura al ciclomotore affinché la conducente del medesimo rallentasse). Alla luce di quanto precede, nemmeno la [redacted] può ritenersi esente da responsabilità, avendo violato la norma generale di cui all'art. 140 C.d.S. e quella di cui all'art. 141 c.d.S.

Tale responsabilità può equitativamente quantificarsi nella misura del 20%. Passando alla quantificazione dei danni subiti, la CTU medico-legale espletata sulla persona della Nucci ha accertato che ella, nata il 28.7.75, in conseguenza dell'incidente occorso il 23.2.2004 ha riportato 30 gg. di i.t.a. e 15 gg. di i.t.r. nonché una i.p. valutata dal CTU in ragione del 4%, consistente in "attendibile sacro-coccigodinia post-traumatica", senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica. Parte attrice ha dimostrato che, successivamente, è stata costretta a sottoporsi a taglio cesareo per portare a termine la propria gravidanza. Tale circostanza giustifica, ad avviso del Giudice, un "appesantimento" del valore di punto in ragione del 6%.

Pertanto, spetta all'istante, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, l'ammontare complessivo di € 8.800,00 (dei quali € 8.705,91 a titolo di danno biologico, anche sotto forma di IT, come da tabelle aggiornate ex lege 57/2001), già "personalizzato" detto importo, in ossequio all'insegnamento della Corte di Cassazione (che con la pronuncia a Sezioni Unite n. 26972/2008, ha inteso, superando definitivamente la nozione di danno morale soggettivo transeunte, automaticamente legato al pregiudizio alla salute, ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione della integrità psico-fisica del soggetto vittima di un illecito), sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete – anche sotto l'aspetto relazionale – patite dalla parte convenuta-attrice in via riconvenzionale.

Risultano documentate spese mediche per € 47,00, ritenute congrue dal CTU, rivalutabili all'attualità in € 52,00, arrotondati.

Le conclusioni del CTU, obiettive ed adeguatamente supportate da ineccepibili accertamenti diagnostici e da logiche argomentazioni scientifiche, devono essere condivise da questo Giudice. Né i rilievi critici mossi alle stesse dalla difesa della [redacted] possono in alcun modo inficiarne la validità dacchè non coerenti con le risultanze, anche documentali, agli atti.

La sorte capitale spettante alla [redacted], già decurtata del 20% di responsabilità riconosciuta, ammonta pertanto a totali € 7.060,00.

Oltre alla suddetta somma spettano alla parte istante gli interessi, intesi quale lucro cessante, in base ai noti principi sanciti da Cass. n. 1712/1995, da computarsi sul valore medio del credito da di del fatto alla presente decisione – pari ad € 6.840,00, arrotondati – al saggio annuo equitativamente determinabile in ragione del 3%, che presumibilmente la [redacted] avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta, impiegandola nei più comuni sistemi di investimento, ove l'avesse tempestivamente percepita;

Quanto al [redacted] il danno materiale subito risulta dai rilievi fotografici in atti; valutato quale mero elemento di prova il preventivo in atti, si può liquidare, per tale voce di danno, la somma di € 500,00 al valore attuale, che, decurtata dall'80%, ammonta ad € 100,00, senza riconoscimento del lucro cessante, attesa l'esiguità del credito.

- sulle somme complessivamente spettanti agli istanti per sorte capitale e per interessi competono infine, ex art. 1282 c.c. gli interessi legali dalla data della domanda all'effettivo saldo;

Le spese di lite anticipate dal [redacted], attesa la reciproca soccombenza, possono essere compensate in ragione di 1/4; la residua frazione viene posta a carico della [redacted], ivi compresa la frazione di spese anticipate di CTU. Distrazione in favore dei reciproci difensori, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda della ricorrente, così provvede:

1) dichiara [redacted], assicurato presso la [redacted], responsabile in ragione dell'80% del sinistro per cui è causa, e conseguentemente la [redacted], assicurata presso la [redacted] Ass.ni, responsabile in ragione del 20%;

2) per l'effetto, condanna in solido [redacted] e [redacted] a rifondere alla [redacted] la somma di € 7.060,00 oltre agli interessi sul valore medio del credito nella misura e dalla scadenza così come indicato in motivazione oltre interessi legali sull'intero importo liquidato per sorte capitale ed interessi dalla data della presente decisione al saldo;

3) per l'ulteriore effetto, condanna in solido [redacted] e la [redacted] Ass.ni a rifondere al [redacted], a titolo risarcitorio del danno, la somma di € 100,00 al valore attuale;

4) compensa per ¼ le spese di lite anticipate dal [redacted] e condanna quest'ultimo alla rifusione della residua frazione di quelle anticipate dalla [redacted] e dalla [redacted] Ass.ni, frazione di spese che liquida, per la [redacted], in € 261,00 per esborsi, in € 1.350,00 per diritti ed in € 2.625,00 per onorari, oltre a ¾ di spese di CTU, spese tutte che distac in favore dell'Avv. Maria Cento, dichiaratasi antistataria; frazione di spese che liquida, per la [redacted] Ass.ni, in € 1.200,00 per diritti ed in € 2.000,00 per onorari, oltre rimb. forf. come per legge su diritti ed onorari, oltre ad IVA e CPA;

5) condanna in solido la [redacted] e la [redacted] Ass.ni alla rifusione di ¼ delle spese di lite anticipate dal [redacted] e dalla [redacted], frazione di spese, per il [redacted], in € 300,00 per diritti e in € 400,00 per onorari ciascuno, oltre rimb. forf. come per legge su diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, per il [redacted] con distrazione dell'Avv. Massimiliano Morichi, dichiaratosi antistatario;

Roma, 22 febbraio 2012.

Rosa Iravento

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il 26/3/2012



Rosa Iravento

Il Giudice

Annalisa Chiarenza

Annalisa Chiarenza